



## **DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE**

**d’iniziativa del senatore DE POLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2020**

Modifiche agli articoli 116 e 119 della Costituzione, per l’inclusione del Veneto tra le regioni a statuto speciale e in materia di risorse finanziarie delle medesime regioni

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo VIII dell'Atto finale della Conferenza di Helsinki sulla sicurezza e la cooperazione in Europa recita: « Gli Stati partecipanti rispettano l'eguaglianza dei diritti dei popoli e il loro diritto all'autodeterminazione (...). In virtù del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, tutti i popoli hanno sempre il diritto, in piena libertà, di stabilire quando e come desiderano il loro regime interno ed esterno, senza ingerenza esterna, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale ».

Sin dalla fine degli anni Settanta, l'area autonomista e federalista del Veneto ha rivendicato condizioni di autonomia particolare così come costituzionalmente previsto per le altre regioni a statuto speciale (Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Sardegna, Sicilia e Valle d'Aosta).

Il fatto poi che il Veneto sia l'unica regione a statuto ordinario stretta tra due regioni ad autonomia speciale ha nel tempo esasperato i cittadini veneti che si sentono fortemente penalizzati per dover subire evidenti disparità di trattamento di ordine funzionale e fiscale rispetto ai cittadini del Trentino-Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia.

Con il presente disegno di legge, che mira a conferire al Veneto condizioni di autonomia speciale, si vuole tener conto di tutti quegli elementi, storici, culturali, linguistici ed economici che rendono quanto mai attuale e giustificato il conferimento dell'autonomia speciale a tale regione.

Senza dubbio il popolo veneto ha sviluppato nel tempo forme di autogoverno rispet-

tate e prese ad esempio in tutto il mondo, e oggi più di ieri tende a sopportare sempre meno forme di centralismo di vecchio stampo, tanto più esasperate dall'esempio e dalla vicinanza di regioni a statuto speciale. In particolare è sempre meno tollerata la mancanza di una risposta concreta e rapida da parte dello Stato alle istanze che salgono dalla società e dal mondo produttivo, proprio in virtù della vicinanza con le due regioni autonome confinanti che, grazie alla disponibilità di notevoli risorse economiche, sono al contrario sollecite nel fornire tali risposte alle loro popolazioni.

Oggi il Veneto vuole vedersi riconosciuta una maggiore autonomia nell'esercizio della funzione legislativa e nell'amministrazione delle proprie risorse economiche, anche perché solo valorizzando al massimo le proprie potenzialità potrà riuscire a competere con realtà economiche e istituzionali estere come la Baviera, il Baden-Württemberg o la Catalogna, sempre più aggressive e competitive.

La costituzione della regione autonoma del Veneto rappresenterebbe inoltre un primo passo concreto verso la realizzazione della macroregione « Nordest », anche secondo quanto previsto dal primo comma dell'articolo 132 della Costituzione. Una macroregione che rientra tra gli auspici dalla stessa Unione europea che nel livello NUTS 1 (nomenclatura delle unità territoriali statistiche) contempla grandi regioni socio-economiche: tra le cinque macroregioni in cui è suddivisa l'Italia vi è, appunto, il Nordest.

Senza dimenticare l'ipotesi della Fondazione Agnelli che, sostenendo l'impossibilità di arrivare a un vero federalismo dato il numero eccessivo delle regioni italiane, ne pro-

pone dodici, auspicando la nascita del Nordest (o Triveneto).

La stessa tesi è sostenuta dalla Fondazione Heineken che, vicino alla Scozia, al Galles, alla Catalogna, alla Provenza, alla Slesia, mette il « Nordest ».

Per queste ragioni, e perché crediamo che solo con il rafforzamento delle autonomie si possa realizzare un'Europa più forte e più unita, un'Europa dei popoli e delle autonomie, auspichiamo una rapida approvazione del presente disegno di legge costituzionale.

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 116, primo comma, della Costituzione, le parole: « e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste » sono sostituite dalle seguenti: « , la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il Veneto ».

### Art. 2.

1. All'articolo 119 della Costituzione, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Le Regioni di cui all'articolo 116 dispongono di risorse finanziarie pari all'intero ammontare derivante dal gettito dei tributi erariali riferibili al loro territorio ».